

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA REGIONE VENETO E LA SOCIETA' _____ PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO MOVE IN PER IL MONITORAGGIO DELLE PERCORRENZE REALI EFFETTUATE DAI VEICOLI SOGGETTI ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI TELEMATICI.

Tra

La Regione del Veneto con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901 - CF _____, e per essa, in rappresentanza della Giunta Regionale, il dirigente pro tempore della Direzione Ambiente e della Transizione Ecologica _____

E

La società _____, di seguito OPERATORE, con sede a _____
P.IVA _____ in persona del suo Legale rappresentante _____

Visti

- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto digitalmente in data 25 luglio 2017 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 16.04.2016 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) in attuazione al D.Lgs. 155/2010 e i successivi atti attuativi e integrativi dello stesso;

Vista altresì la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, ed in particolare l'art. 58-ter che ha previsto la base giuridica per il trattamento dati personali relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare correlati al progetto Move-In;

Richiamati:

- la deliberazione n. 1045 del 23 agosto 2022 che ha disposto di aderire, adeguandolo alla realtà del Veneto, al progetto Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), per la misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli privati, approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. XI/1318 del 25/02/2019;
- l'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e Regione Lombardia, sottoscritto digitalmente in data 12.10.2023 e approvato con deliberazione n. 24 del 12 settembre 2023;

- la deliberazione n 1279 del 25.10.2023 che ha approvato lo schema del presente Protocollo di Intesa;

Visto che

- il progetto Move-In prevede che i *Telematic Service Providers* (operatori TSP), interessati a fornire agli utenti il servizio di misurazione delle percorrenze, presentino apposita domanda per l'accreditamento a Regione Veneto, garantendo il possesso di determinati requisiti e il rispetto delle condizioni stabilite nel presente Protocollo di Intesa;
- l'OPERATORE, con richiesta di adesione al progetto n. _____ del _____, ha chiesto di essere accreditato come soggetto abilitato a fornire agli utenti il servizio di misurazione delle percorrenze, dichiarando di possedere i requisiti richiesti con la suddetta deliberazione;

Tutto ciò premesso, le sottoscritte parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Oggetto

Il presente Protocollo di Intesa ha per oggetto la definizione degli impegni che le parti dovranno reciprocamente assumere, garantendone il puntuale adempimento per tutta la durata del Protocollo stesso, al fine di consentire la piena operatività del progetto Move-In (*MONitoraggio dei VEicoli Inquinanti*).

Tale progetto, in attuazione del P.R.T.R.A di cui alla D.C.R.n. 90/2016 e della D.G.R. n. 1045 del 23 agosto 2022 si pone l'obiettivo di ridurre le emissioni e conseguire idonei livelli di qualità dell'aria, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli al loro effettivo potenziale inquinante, attraverso l'utilizzo di tecnologie atte alla verifica delle percorrenze e offrendo eque condizioni di mobilità ai cittadini, nel quadro della disciplina regionale per il miglioramento della qualità dell'aria.

Il progetto ha altresì la finalità di promuovere il miglior utilizzo dei veicoli attraverso l'assunzione di comportamenti e di stili di guida consapevoli anche delle ricadute sull'ambiente, promuovendo modalità innovative per il controllo dei reali valori di percorrenza nel territorio regionale. In particolare, il progetto prevede l'utilizzo di un'infrastruttura tecnologica, sviluppata da Regione Lombardia e gestita da ARIA S.p.A. (di seguito GESTORE), che abiliti l'applicazione di un quadro di limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel e benzina, non più indirizzato unicamente a vietare o limitare – in talune parti del territorio regionale - l'uso dei veicoli più inquinanti, ma che tenga conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato, in modo anche da non penalizzare coloro che, avendo la necessità di una percorrenza chilometrica limitata, generano un contributo modesto all'inquinamento atmosferico. Un dispositivo (scatola nera o *black-box*), installato sul veicolo, consentirà di rilevare le informazioni necessarie a tale scopo.

Art. 2 Durata

La durata del presente Protocollo di Intesa decorre dalla data della sua stipula fino al 30.09.2025. L'eventuale proroga potrà essere stipulata previo assenso tra le parti, da sottoscrivere entro la scadenza di cui sopra.

Art. 3 - Impegni e responsabilità dell'OPERATORE

3.1 Requisiti e standard dei dispositivi forniti

L'OPERATORE si impegna a fornire dispositivi satellitari ai soggetti che, su base volontaria, intendono avvalersi del servizio di misurazione delle percorrenze di cui all'art. 1. Tali dispositivi, coerentemente con quanto previsto all'articolo 1, comma 6, seconda parte, Legge 124/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, soddisfano le seguenti normative e gli standard tecnici di seguito indicati:

- Direttiva 2011/65/UE dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).
- Direttiva 2014/53/UE del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.
- Regolamenti UNECE recepiti dalla Unione Europea ed applicabili ai dispositivi in oggetto, quale ad esempio il regolamento R10.05 relativo alla compatibilità elettromagnetica.
- Standard tecnici ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-52 ed EN 301 511.

I dispositivi di cui sopra dovranno essere in grado di acquisire i seguenti dati con una frequenza minima di 1 Hz:

1. giorno ed orario di rilevazione: tempo corrente, con la definizione e la precisione minima del secondo;
2. geo-localizzazione: posizione del veicolo, latitudine e longitudine, in gradi, minuti e secondi nel sistema di riferimento WGS84, seguendo lo standard ISO 6709;
3. velocità di avanzamento istantanea del veicolo in km/h;
4. accelerazioni/frenate: accelerazione lungo i tre assi longitudinale, laterale e verticale solidali al veicolo, espressa come frazione o multiplo dell'accelerazione di gravità, con risoluzione minima pari a 0,01 g;
5. numero di viaggi svolti: codice di stato che definisce lo stato del quadro, acceso o spento, lo stato di funzionamento del meccanismo elettronico, gli indicatori di presenza e validità dei dati acquisiti;
6. identificativo univoco e certo del dispositivo

Regione Veneto si riserva di imporre ulteriori requisiti sugli errori di misura dei dati acquisiti, qualora questo risultasse necessario ad assicurare le finalità del servizio.

Ciascun dispositivo deve includere funzionalità atte a garantire che i dati siano incontrovertibilmente relativi al veicolo cui il dispositivo è stato associato in fase di installazione, non siano modificabili dopo la loro registrazione e siano comunque protetti da intrusioni da parte di terzi non autorizzati durante tutto il processo di misurazione, registrazione, trasferimento, conservazione, protezione, recupero e consultazione dei dati.

I dati da trasmettere al gestore del sistema sono il risultato di una elaborazione dei dati acquisiti dai dispositivi e sono specificati al successivo punto 3.4.

3.2 Servizio di installazione dei dispositivi

L'OPERATORE garantisce che i propri dispositivi verranno installati esclusivamente da parte di soggetti convenzionati con la società stessa.

L'OPERATORE individua i soggetti abilitati all'installazione della *black-box*, convenzionandosi con loro, per assicurare il rispetto delle condizioni previste dal progetto Move-In, nonché garantire il trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni ricevute da Regione del Veneto.

L'OPERATORE garantisce la presenza sul territorio regionale del Veneto sul quale intende erogare il servizio di almeno 40 soggetti abilitati all'installazione della *black box*, di cui almeno 5 in ognuna delle province, per garantire adeguata copertura territoriale.

L'OPERATORE inoltre comunica al gestore del sistema e a Regione del Veneto la lista dei soggetti convenzionati abilitati all'installazione e si impegna a mantenerla costantemente aggiornata. Per ogni soggetto convenzionato dovranno essere comunicate le seguenti informazioni:

- un codice identificativo del soggetto;
- ragione sociale;
- indirizzo;
- contatto telefonico.

L'OPERATORE raccoglie, dai soggetti convenzionati, le comunicazioni dell'avvenuta installazione del dispositivo e il codice IMEI dello stesso, verificando al contempo la correttezza degli estremi del veicolo e del proprietario raccolti in fase di adesione.

L'OPERATORE garantisce che il dispositivo sia correttamente installato e associato al veicolo e mantenga, per tutta la durata di fornitura del servizio, la capacità di effettuare misurazione, registrazione, trasferimento, conservazione, protezione, recupero e consultazione dei dati, con le caratteristiche indicate nel presente documento.

3.3. Servizio di assistenza all'utente.

L'OPERATORE garantisce l'erogazione di un adeguato servizio di assistenza di primo livello verso il cittadino, prendendosi carico della risoluzione di ogni malfunzionamento del dispositivo. L'assistenza dovrà essere fornita almeno tramite i seguenti canali:

- numero verde gratuito, disponibile nei giorni lavorativi in orario d'ufficio;
- indirizzo e-mail dedicato.

L'OPERATORE inoltre garantisce un servizio di assistenza di secondo livello, che possa essere contattato dal servizio di assistenza operato dal gestore del sistema e che consenta di fare delle verifiche congiunte nel caso in cui la problematica possa coinvolgere i dispositivi e/o i dati forniti dall'OPERATORE stesso.

3.4 Dati oggetto di comunicazione

L'OPERATORE assicura un flusso dati da e verso il gestore del sistema per mantenere costantemente aggiornate le informazioni riguardanti gli utenti del servizio, i veicoli interessati e le loro percorrenze.

In particolare, l'OPERATORE si impegna a trasmettere al gestore del sistema le seguenti tipologie di dati:

- Installatori – Flusso dati dagli operatori verso il gestore del sistema, relativo ai soggetti convenzionati con l'OPERATORE ed abilitati all'installazione dei suoi dispositivi.

- Installazioni – Flusso dati dagli operatori verso il gestore del sistema, relativo alle avvenute installazioni e agli abbinamenti fra veicoli e dispositivi, specificando anche presso quali soggetti convenzionati siano avvenute le installazioni.
- Rilevazioni – Flusso dati dagli operatori verso il gestore del sistema, relativo alle rilevazioni di percorrenza effettuate dai dispositivi installati e a eventuali anomalie di funzionamento riscontrate.

La frequenza con cui gli operatori dovranno comunicare con il gestore del sistema per mantenere aggiornata la base dati dovrà essere giornaliera. Qualora la comunicazione non potesse avvenire nel giorno previsto, questa dovrà avvenire entro il giorno successivo.

3.5. Modalità di trasmissione e trattamento dei dati

L'OPERATORE comunica i dati richiesti secondo le modalità e i formati approvati da Regione Veneto e specificati nel documento tecnico "Specifiche dei servizi di interoperabilità" allegato al presente Protocollo di Intesa, adottando tutte le misure di sicurezza delineate dal gestore del sistema e approvate da Regione Veneto, ed è tenuto all'immediata distruzione dei dati non attinenti alle finalità del servizio Move-In.

L'OPERATORE si impegna ad adeguare i propri sistemi e servizi a quanto comunicato e richiesto dal gestore del sistema senza oneri aggiuntivi a carico di Regione del Veneto.

Qualsiasi adeguamento derivante da vincoli normativi sopravvenuti o altre cause, dovrà essere effettuato senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico di Regione del Veneto.

3.6. Costi del servizio

L'OPERATORE si impegna a offrire ai soggetti che volontariamente intendano aderire al servizio Move-In con un contratto annuale, non rinnovabile automaticamente, che non potrà superare i seguenti costi massimi, iva inclusa:

- primo anno di installazione: 50 € (di cui 30 € costo di installazione e 20 € fornitura servizio); nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo dell'OPERATORE installato a bordo del proprio veicolo e che soddisfi i requisiti richiesti, il prezzo massimo consentito del servizio sarà di 20 €;
- anni successivi: 20 € (fornitura servizio).

Il costo della fornitura di tutti i servizi previsti, pari a 20 € massimi, rimane costante al variare della copertura geografica del progetto Move-In, in estensione o riduzione.

L'OPERATORE deve garantire senza costi aggiuntivi il servizio di estensione territoriale ai cittadini già aderenti al servizio Move-In.

I prezzi massimi sopra indicati sono comprensivi di tutti i costi, inclusi a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il costo del dispositivo;
- il costo di installazione del dispositivo presso un OPERATORE certificato;
- eventuali costi di restituzione del dispositivo alla risoluzione del contratto;
- tutti i servizi previsti dal presente documento.

È concesso all'OPERATORE di presentare ulteriori offerte commerciali con rimodulazione del costo del servizio sul biennio, purché economicamente vantaggiose per il cittadino ed in aggiunta all'offerta annuale base sopra descritta.

Il costo di eventuali servizi aggiuntivi che facciano uso dello stesso dispositivo installato per il servizio oggetto del presente documento dovrà essere chiaramente indicato all'acquirente e contrattualizzato a parte.

L'OPERATORE, inoltre, potrà veicolare commercialmente il servizio tramite altri soggetti. Tuttavia, per garantire la trasparenza dell'iniziativa e a garanzia degli utenti, l'OPERATORE dovrà preventivamente comunicare l'identità di tali soggetti alla Regione del Veneto e al gestore, che li renderanno pubblici sul sito dedicato all'iniziativa.

La fornitura di eventuali offerte commerciali o servizi aggiuntivi sarà oggetto di apposita e distinta informativa di consenso da parte dell'OPERATORE nei confronti degli utenti.

3.7 Clausole contrattuali

L'OPERATORE si impegna ad inserire nel contratto sottoscritto con l'aderente al servizio le tre seguenti clausole:

1) Esecuzione del contratto successivamente alla revoca dell'accreditamento.

In caso di revoca dell'accreditamento da parte di Regione del Veneto a causa della non osservanza dei requisiti stabiliti dal presente Protocollo, l'OPERATORE cessa ogni attività relativa al servizio oggetto del contratto e si impegna a risarcire l'aderente al servizio per l'eventuale danno subito. L'OPERATORE manleva Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità dovuta alla mancata osservanza della presente clausola.

2) Rescissione del contratto da parte dell'aderente al servizio.

In caso di recesso anticipato da parte dell'aderente al servizio questo è tenuto al pagamento della quota prevista per la durata del contratto sottoscritto e nessuna altra penale sarà dovuta.

L'OPERATORE su richiesta motivata di Regione del Veneto dovrà fornire copia dei contratti sottoscritti con gli aderenti al servizio.

Si precisa che al contratto dovrà altresì essere allegata l'informativa di consenso al trattamento dei dati personali relativa al progetto Move-In e una apposita e distinta informativa di consenso in caso di fornitura di eventuali offerte commerciali o servizi aggiuntivi proposti dall'OPERATORE.

3.8. Decadenza dall'accreditamento

In caso di inadempimento da parte dell'OPERATORE rispetto ai vincoli fissati nei precedenti punti, Regione Veneto potrà provvedere alla cancellazione dell'OPERATORE dai soggetti accreditati.

Art. 4 Piattaforma Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti)

L'OPERATORE riconosce che la Piattaforma Move-In di raccolta dei dati trasmessi dai soggetti accreditati e abilitati all'erogazione del servizio Move-In messa a disposizione della Regione del Veneto è gestita da Regione Lombardia tramite le proprie strutture a ciò deputate, in virtù dell'accordo sottoscritto fra Regione del Veneto e Regione Lombardia.

L'OPERATORE riconosce che gli obblighi e le garanzie forniti dalla Regione del Veneto con il presente Protocollo di Intesa in merito al funzionamento della Piattaforma Move-In sono - in luogo e ad esclusione di qualsiasi altra garanzia, condizione, termine, impegno o promessa di qualsiasi genere, espressa o implicita, legale o altro, inclusa

- quelli forniti da Regione Lombardia, così come dettagliate nel documento tecnico “Specifiche dei servizi di interoperabilità” allegato al presente Protocollo di Intesa quale parte integrante dello stesso.

Le parti riconoscono che, qualora il gestore del sistema renda disponibile, in un qualsiasi momento, un aggiornamento della Piattaforma Move-In o delle condizioni di servizio o una nuova versione del programma in licenza, l’Operatore è obbligato ad aderire a dette condizioni, pena il recesso dal presente accordo da comunicarsi entro 7 (sette) giorni dal rilascio dell’aggiornamento o della nuova versione.

Regione Lombardia, per il tramite del gestore del sistema, garantisce all’Operatore il servizio di assistenza nell’utilizzo della Piattaforma Move-In secondo le condizioni generali del servizio richiamate nel documento tecnico “Specifiche dei servizi di interoperabilità” ove sono dettagliate le condizioni di utilizzo della Piattaforma Move-In e che potranno essere modificate dal gestore del sistema in base alle proprie esigenze ed a sua assoluta discrezione. L’assistenza tecnica a cui si fa riferimento nel presente Protocollo è limitata all’utilizzo della Piattaforma Move-In ed è valida solo ed esclusivamente per l’OPERATORE firmatario della stessa.

Art. 5 Impegni e responsabilità di Regione del Veneto

Regione del Veneto provvede a:

- dedicare una pagina del proprio portale istituzionale alla descrizione del progetto Move-In, rimandando per tutte le informazioni necessarie per l’attivazione del servizio da parte degli utenti, anche attraverso la predisposizione di apposite FAQ (Frequently Asked Question), al link a ciò dedicato;
- autorizzare l’OPERATORE accreditato all’utilizzo del proprio logo istituzionale, in modo da esplicitare il ruolo della Regione Veneto nel progetto, a garanzia dei soggetti interessati all’adesione al progetto Move-In;
- comunicare all’OPERATORE le aree soggette a limitazione del traffico a fini ambientali in cui monitorare le percorrenze, e all’interno di queste, le zone urbane e quelle extraurbane oltre al valore di soglia per l’individuazione dell’ecoguida;
- individuare i criteri e le modalità di utilizzo da parte dei soggetti interessati ai servizi telematici offerti dal progetto Move-In;
- Aggiornare la disciplina di limitazioni della circolazione e di deroghe attualmente vigenti.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e loro conservazione

L’OPERATORE, laddove agisca nella qualità di Responsabile del trattamento di dati personali tramite l’impiego di black box esclusivamente dedicate al servizio Move-In, e il gestore del sistema svolgeranno le operazioni di trattamento di dati personali, connesse all’esecuzione delle prestazioni di propria competenza, in conformità ai rispettivi atti di nomina a Responsabile del trattamento, sottoscritti con Regione del Veneto, Titolare del trattamento di dati personali attinenti al progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

L’atto di nomina dell’OPERATORE a Responsabile del trattamento è allegato al presente Protocollo di Intesa.

Nel caso in cui agisca in veste di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali, tramite l’impiego di black box non esclusivamente dedicate al servizio Move-In, l’OPERATORE si impegna ad assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali degli interessati, garantendo l’implementazione di misure di sicurezza idonee a minimizzare il rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, avuto

riguardo alla natura, all'oggetto, al contesto pubblicistico e alla finalità del trattamento, pur tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione e a garantire comunque misure di sicurezza almeno pari a quelle individuate all'interno del soprarichiamato atto di nomina a Responsabile del trattamento dati, che l'OPERATORE stipula a seguito di accreditamento da parte di Regione del Veneto per la fornitura del servizio.

I tempi di conservazione dei dati personali sono definiti nell'atto di nomina dell'OPERATORE a Responsabile del Trattamento, allegato al presente Protocollo di Intesa.

Nel caso in cui l'OPERATORE agisca in veste di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali, tramite l'impiego di black box non esclusivamente dedicate al servizio Move-In, garantisce tempi di conservazione dei dati personali corrispondenti a quelli individuati all'interno dell'atto di nomina a Responsabile del trattamento dati di cui sopra.

Art. 7 Referenti Operativi del Protocollo d'Intesa e monitoraggio.

I referenti operativi dei sottoscrittori sono così individuati:

Per l'OPERATORE _____

Per la Regione del Veneto _____

Ciascun referente sopra indicato dovrà monitorare l'andamento del progetto Move-In nel suo complesso e le informazioni derivanti dai dispositivi forniti dall'OPERATORE, comunicando tempestivamente a tutti gli altri referenti le eventuali criticità riscontrate.

Eventuali modificazioni o integrazioni nell'indicazione dei referenti potranno essere effettuate con semplice comunicazione scritta del soggetto firmatario del presente protocollo d'intesa, interessato dalla modifica.

In assenza di repliche da parte dell'altro firmatario entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la modifica si intende accettata.

Art. 8 Risoluzione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente Protocollo di Intesa, senza che sia possibile giungere ad una composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia.

REGIONE VENETO
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica